



Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Uffici

loc. Palombare
62039 Visso (MC)
Tel. +39 0737 961563
e-mail: parco@sibillini.net
PEC: parcosibillini@emarche.it
Sito internet istituzionale: www.sibillini.net

SEGNATURA: 0005263-30/06/2026-EP_M078-SARCH-P

Prot. n.

Cl. 7.10.5/2026/SEG_S2/4030

Pr. 301/26

Spett.le

Comune di Bolognola

comune@pec.comune.bolognola.mc.it

Reparto Carabinieri del PNMS

trasmessa via pec

Nucleo Carabinieri Parco – Fiastra

trasmessa via pec

OGGETTO: Strategia nazionale per la Banda Ultra Larga - Bando "BackHauling 5G" / "Copertura 5G" - Istanza di autorizzazione per la posa e l'installazione di infrastrutture FTTH nel territorio Comunale di BOLOGNOLA (MC), in Località Pintura (dai pressi delle coordinate 42.98073890, 13.24533214 ai pressi delle coordinate 42.98842047, 13.24113962), ai sensi dell'art. 49 (già art. 88) del D.lgs. n. 259/2003 ("Codice delle Comunicazioni Elettroniche").

In riferimento alla Sua richiesta, acquisita al protocollo del Parco n. 3677 del 13/05/2026, relativa alla possibilità di svolgimento delle attività di cui all'oggetto, si rilascia l'autorizzazione n. 205 del 30/06/2026.

Cordiali saluti

MP

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990.

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Laura Talamè

Esito di richiesta di Autorizzazione e Valutazione d'incidenza ambientale

(art.11. comma 3 L.394/91, art. 5 DPR 357/97)

N° 205

Del 30/06/2026

OGGETTO: STRATEGIA NAZIONALE PER LA BANDA ULTRA LARGA - BANDO "BACKHAULING 5G" / "COPERTURA 5G" - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER LA POSA E L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE FTTH NEL TERRITORIO COMUNALE DI BOLOGNOLA (MC), IN LOCALITÀ PINTURA (DAI PRESSI DELLE COORDINATE 42.98073890, 13.24533214 AI PRESSI DELLE COORDINATE 42.98842047, 13.24113962), AI SENSI DELL'ART. 49 (GIÀ ART. 88) DEL D.LGS. N. 259/2003 ("CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE").

PR. 301/26

IL DIRETTORE

Vista l'istanza di autorizzazione presentata dal Comune di Bolognola (Prot. 2817 del 13/05/2026) per conto di FiberCop S.p.A., relativa alle opere in oggetto ed acquisita al protocollo del Parco al n. 3677 del 13/05/2026.

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si condivide.

Considerato le opere sono finalizzate allo sviluppo della Banda Ultra Larga del Comune di Bolognola (MC), nell'ambito degli obiettivi di copertura del Paese previsti dai bandi "connessioni veloci" del PNRR ed ed in particolare nell'ambito del bando "BackHauling 5G" / "Copertura 5G".

Considerato che gli interventi in oggetto consentono un miglioramento delle connessioni internet nella zona in oggetto.

Preso atto che le opere sono confinate lungo il sedime stradale, mediante scavi con tecnica della microtrincea o trincea tradizionale e che nella parte aerea i cavi, del tipo isolato, sono posizionati su pali esistenti.

Considerato che l'intervento è stato sottoposto a valutazione d'incidenza ambientale, ai sensi del D.P.R. 357/97 e della DGR Marche 1661/20, con esito positivo in quanto si ritiene che le opere in oggetto non comportino un'incidenza negativa significativa nei confronti degli habitat e delle specie, floristiche e faunistiche, di cui alla ZSC/ZPS interessate.

Ritenuto opportuno autorizzare, ai sensi dell'art. 11 comma 3 e art. 13 della legge 394/1991, il Comune di Bolognola per conto di FiberCop S.p.A, all'esecuzione dei lavori in oggetto, così come descritti nella documentazione progettuale.

Considerato che la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta approvata Consiglio Direttivo in data 29.03.1994 verbale n.2 e successivamente integrata e modificata, prevede all'art.3, comma 3 che *"In caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il parere della commissione. L'atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio dei nulla osta nella prima seduta utile"*.

In virtù:

- del D.M. del 03/02/1990;
- dell'art. 1 c. 3 del regolamento ENAC per mezzi aerei a pilotaggio remoto;
- della legge n. 394/91 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 11 comma 3;

- del *Disciplinare per lo svolgimento di attività sportive ed escursionistiche e di manifestazioni motoristiche nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini*, approvato con DCS n. 34 del 28/06/2007 e s.m.i.;
- del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (*adozione definitiva D.C.D n. 19 del 04/07/2016, approvazione D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016*);
- del D.Lgs. n. 165/2001;
- dello Statuto del Parco;
- della DGR Marche n. 1661 del 30/12/2020.

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi,

RILASCI IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

di nulla osta e valutazione d'incidenza ambientale positiva, ai sensi degli artt. 6 e 11 comma 3) della legge n. 394/1991 e del DPR 357/97, al Comune di Bolognola per conto di FiberCop S.p.A, per la posa e l'installazione di infrastrutture FTTH nel territorio Comunale di Bolognola (MC), così come descritti ed ubicati nella cartografia progettuale e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere comunicato all'Ente Parco e al Nucleo Carabinieri per il Parco di Fiastra l'effettiva data dell'inizio lavori 48 ore prima.
2. durante l'esecuzione delle opere gli esecutori dovranno avere con sé la presente autorizzazione e la cartografia delle aree autorizzate ai lavori.

Le attività dovranno in ogni caso svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 11 della Legge 394/1991.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990.

Il Direttore
Dott.ssa Maria Laura Talamè



Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato all'autorizzazione

N° 205

Del 30/06/2026

OGGETTO: STRATEGIA NAZIONALE PER LA BANDA ULTRA LARGA - BANDO "BACKHAULING 5G" / "COPERTURA 5G" - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER LA POSA E L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE FTTH NEL TERRITORIO COMUNALE DI BOLOGNOLA (MC), IN LOCALITÀ PINTURA (DAI PRESSI DELLE COORDINATE 42.98073890, 13.24533214 AI PRESSI DELLE COORDINATE 42.98842047, 13.24113962), AI SENSI DELL'ART. 49 (GIÀ ART. 88) DEL D.LGS. N. 259/2003 ("CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE").

PR. 301/26

Vista l'istanza di autorizzazione presentata dal Comune di Bolognola (Prot. 2817 del 13/05/2026) per conto di FiberCop S.p.A., relativa alle opere in oggetto ed acquisita al protocollo del Parco al n. 3677 del 13/05/2026.

Vista la richiesta di integrazioni inviata dall'Ente Parco con nota prot. 3767 del 15/05/2026 relativa alla documentazione necessaria per l'espletamento della Valutazione d'Incidenza ambientale.

Vista le integrazioni fornite da FiberCop S.p.A., tramite il Comune di Bolognola, e ritenute esaustive.

Considerato le opere sono finalizzate allo sviluppo della Banda Ultra Larga del Comune di Bolognola (MC), nell'ambito degli obiettivi di copertura del Paese previsti dai bandi "connessioni veloci" del PNRR ed in particolare nell'ambito del bando "BackHauling 5G" / "Copertura 5G".

Preso atto che le opere sono costituite da:

- posa e installazione di infrastrutture FTTH mediante scavi con tecnica della microtrincea; qualora tale tecnica non possa essere utilizzata per motivi tecnici verrà utilizzata la tecnica della trincea tradizionale; tali opere sono confinate lungo il sedime stradale;
- collegamento della nuova linea alla linea esistente mediante collegamento a palo già presente in situ;
- posa di n. 8 pozzetti lungo la linea da realizzare;
- posa di nuova colonnina ibrida di distribuzione in corrispondenza di struttura esistente.

Vista la Legge n. 394/91 e s.m.i. (Legge quadro sulle aree protette) e, in particolare l'art.11, il quale vieta "le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat" e, in particolare vieta, alla lettera a) "[...] il disturbo delle specie animali [...]".

Considerato che gli interventi riguarderanno aree ricadenti in zona 2 "ambito periferico antropizzato" di cui al D.M. 03/02/1990.

Rilevato, altresì, che le opere in oggetto ricadono prevalentemente in zona C "di protezione" e in minima parte in zona B "di riserva generale orientata", di cui al Piano Per il Parco.

Rilevato che l'area di sorvolo, è limitrofa e in parte ricade nei seguenti siti della della rete Natura 2000: la ZPS IT5330029 "Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore" e la ZSC IT5330005 "Monte

Castel Manardo - Tre Santi”.

Valutato pertanto che le attività in oggetto devono essere soggette a valutazione d'incidenza ambientale ai sensi dell'ex art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e secondo la DGR Marche 1661 del 30/12/2020.

Ritenuto che le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'attività e le conoscenze detenute da questo Ente sui suddetti siti Natura 2000, nonché l'avvenuta adozione di Misure di conservazione sito-specifiche con D.C.D. n. 19 del 04/07/2016 - approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016-, siano sufficienti per sottoporre l'attività medesima a screening di incidenza.

Viste le Misure di conservazione dei siti Natura 2000 – Misure generali e regolamentari (Documento C) - approvate con D.C.D. n. 19 del 04/07/2016 (approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016) le quali vietano il sorvolo nella zona A “riserva integrale” di cui al Piano per il Parco.

Visto lo screening d'incidenza proponente redatto e firmato dall'Ing. Viviana Criscuolo secondo la DGR Marche 1661/20.

Visto l'esito positivo dello screening valutatore (ID: 342157) nel quale si afferma che trattandosi di opere da realizzare in un'area già antropizzata, si ritiene che le stesse non interferiscano con habitat e specie di interesse comunitario e, pertanto si ritiene che dalla loro esecuzione non possano generarsi incidenze significative con le ZPS/ZSC interessate.

Ritenuto, quindi, che l'attività in oggetto possa essere autorizzata ai sensi degli artt. 6, 11 comma 3 e 13 della legge n. 394/1991.

Ritenuto, pertanto, che dallo svolgimento dell'attività richiesta non derivi un pregiudizio per la tutela degli ambienti naturali e per le specie di fauna selvatica presenti nell'area di sorvolo a condizione che l'attività avvenga nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Considerato che gli interventi in oggetto consentono un miglioramento delle connessioni internet nella zona in oggetto.

Considerato che per l'esecuzione delle opere non è necessaria l'apertura di piste di cantiere.

Considerato che “...al termine delle operazioni di posa e rilegamento, l'Impresa Esecutrice è tenuta a procedere al ripristino a "perfetta regola d'arte" dello stato dei luoghi originario...”.

Ravvisata quindi l'opportunità autorizzare, ai sensi dell'art. 11 comma 3 e art. 13 della legge 394/1991, il Comune di Bolognola per conto di FiberCop S.p.A, all'esecuzione dei lavori in oggetto, così come descritti nella documentazione progettuale.

In virtù:

- del D.M. del 03/02/1990;
- dell'art. 1 c. 3 del regolamento ENAC per mezzi aerei a pilotaggio remoto;
- della legge n. 394/91 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 11 comma 3;
- del *Disciplinare per lo svolgimento di attività sportive ed escursionistiche e di manifestazioni motoristiche nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini*, approvato con DCS n. 34 del 28/06/2007 e s.m.i.;
- del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (adozione definitiva D.C.D n. 19 del 04/07/2016, approvazione D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- del D.Lgs. n. 165/2001;
- dello Statuto del Parco;
- della DGR Marche n. 1661 del 30/12/2020

SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

di nulla osta e valutazione d'incidenza ambientale positiva, ai sensi degli artt. 6 e 11 comma 3) della legge n. 394/1991 e del DPR 357/97, al Comune di Bolognola per conto di FiberCop S.p.A, per la posa e l'installazione di infrastrutture FTTH nel territorio Comunale di Bolognola (MC), così

come descritti ed ubicati nella cartografia progettuale e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere comunicato all'Ente Parco e al Nucleo Carabinieri per il Parco di Fiastra l'effettiva data dell'inizio lavori 48 ore prima.
2. durante l'esecuzione delle opere gli esecutori dovranno avere con sé la presente autorizzazione e la cartografia delle aree autorizzate ai lavori.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Geol. ~~ANGELO~~ Piccini



Albo Pretorio - Sibillini

Provincia di Macerata

<https://albo.sibillini.net>

30 giugno 2026

Oggetto: Referto pubblicazione atto all'Albo Pretorio

Si restituisce, munito del referto di pubblicazione all'Albo pretorio di questo ente l'atto di seguito indicato:

Oggetto: STRATEGIA NAZIONALE PER LA BANDA ULTRA LARGA – BANDO “BACKHAULING 5G” / “COPERTURA 5G” – ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER LA POSA E L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE FTTH NEL TERRITORIO COMUNALE DI BOLOGNOLA (MC), IN LOCALITÀ PINTURA (DAI PRESSI DELLE COORDINATE 42.98073890, 13.24533214 AI PRESSI DELLE COORDINATE 42.98842047, 13.24113962), AI SENSI DELL'ART. 49 (GIÀ ART. 88) DEL D.LGS. N. 259/2003 (“CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE”).

N. registro: 530/2026-S

Data inizio pubblicazione: 30/06/2026

Data fine pubblicazione: 07/07/2026

Distinti saluti.

L'addetto dell'albo pretorio



SEGNATURA: 0005263-30/06/2026-EP_M078-SARCH-P